

(N. 1554)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

---

Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata ad alcune varietà di tabacco nella varietà Bright Italia

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale situazione della tabacchicoltura italiana segna una forte sovrapproduzione di alcune varietà di tabacco che — in conseguenza del nuovo orientamento nel gusto dei fumatori di tutto il mondo verso manufatti in cui predominano tabacchi della varietà Bright — trovano scarso impiego sia all'interno che sui mercati esteri.

Particolarmente elevata è la sovrapproduzione dei tabacchi Kentucky e dei Levantini, per i quali si calcola una eccedenza sul fabbisogno di circa 10 milioni di chilogrammi per i primi e di circa otto milioni di chilogrammi per i secondi; tale eccedenza di produzione corrisponde ad una maggiore superficie coltivata di ettari 6.000 per i Kentucky e di ettari 10.000 per i Levantini, vale a dire complessivamente ad ettari 16.000.

Per poter, quindi, da un lato, eliminare le esuberanti scorte di queste varietà di tabacco e dall'altro per evitarne l'accumularsi di nuove,

non resterebbe altra soluzione che quella di una drastica riduzione di circa il 35 per cento sulla superficie autorizzata a queste due ultime varietà portando, così, detta superficie, da ettari 46.687 a circa ettari 30.000 complessivi.

Una soluzione di questo genere avrebbe, però, conseguenze sociali gravissime perchè provocherebbe enorme aumento della disoccupazione nelle zone ove vengono coltivati i tabacchi Kentucky ed i Levantini.

Si ritiene, perciò, doveroso fare ogni sforzo per ridurre al minimo possibile questa decurtazione che, peraltro, in una certa misura, è inevitabile apportare per avvicinare almeno la produzione al fabbisogno ed all'uopo si è studiato un sistema che può contribuire a contenere la decurtazione in questione.

Il sistema consiste nella trasformazione della coltivazione di altre varietà di tabacco in quella di Bright Italia.

Di detta varietà, infatti, si può aumentare anche sensibilmente la produzione, dato che si tratta di tabacco che, oltre a trovare largo impiego nelle fabbricazioni nazionali, è ricercatissimo all'estero, dove se ne possono esportare forti quantitativi a prezzi convenienti, tanto, che gli acquirenti stranieri accettano quasi sempre altre varietà, solo nel caso che venga loro venduto contemporaneamente una quantità uguale o maggiore di Bright Italia.

Ogni ettaro trasformato, oltre a risolvere, così, il problema della sua utilizzazione, permette l'esportazione del prodotto di un altro ettaro non trasformato.

La trasformazione di cui sopra, però, pur in quei luoghi ove è possibile per caratteristiche di terreno e di clima, comporta notevole difficoltà per le forti spese cui vanno incontro coltivatori e concessionari per la costruzione *ex novo* o per l'adattamento, per la cura del Bright, di locali preesistenti per la cura di altre varietà di tabacco. Basta, infatti, rilevare che per la trasformazione dei locali adibiti per la cura del Kentucky — che viene essiccato a fuoco diretto mediante l'accensione di legna sul pavimento — in quelli per il Bright si rende necessario costruire *ex novo* tutto l'impianto, occorrente per la distribuzione del calore (particolari forni e relative tubazioni), nonché la modificazione dello stendaggio e principalmente del tetto, che deve, inoltre, essere fornito di numerosi aspiratori, onde consentire la regolazione dell'aria-ambiente, in rapporto all'umidità che durante la cura stessa si sprigiona dal tabacco.

Se trattasi, poi, di trasformazione di locali adibiti per la cura ad aria dei tabacchi (Burley, Maryland, ecc.), costituiti da semplici capannoni, tale trasformazione può considerarsi quasi una completa ricostruzione dei locali stessi, specialmente se la coltura trasformata è delle varietà Levantine.

A tali spese, che oltrepassano in ogni caso lire 1.200.000 per ettaro per la costruzione *ex novo* e lire 600-700 mila per gli adattamenti, vanno aggiunte quelle occorrenti per gli impianti necessari per l'irrigazione, che si aggirano intorno alle 400.000 lire per ettaro (pompe di sollevamento, canalizzazioni, ecc.), essendo il Bright una varietà di tabacco in cui non può farsi a meno di una sufficiente somministrazione di acqua durante la fase colturale.

Va aggiunto, poi, che anche nella maggior parte dei magazzini generali ove viene effettuata la lavorazione del detto tabacco, si renderà necessario modificare gli impianti di essiccamento (celle e relativa centrale termica), in quanto questa varietà, soprattutto per l'esportazione, deve essere portata ad un basso contenuto di umidità.

È evidente che i coltivatori ed i concessionari hanno scarso interesse a sostenere tali spese, tanto è vero che — mentre per i levantini la superficie autorizzata è stata coperta nella totalità — per il Bright, invece, su 4.406 ettari ne sono stati, per insufficienza di locali per la cura, coperti solo 3.500 e, cioè, il 20 per cento in meno.

Per questi motivi si è venuti nella determinazione di incoraggiare questa coltura con la elargizione dei contributi, di cui all'unito schema di disegno di legge.

Poichè il Monopolio spinge questa trasformazione fin dal 1949, con pressioni sui coltivatori e sui concessionari, si renderà opportuno che i contributi di cui innanzi siano elargiti anche a favore dei « pionieri » di questa trasformazione perchè sarebbe sommamente ingiusto se non ne beneficiassero quei tabacchicoltori che per i primi si sono sobbarcati ad ingenti oneri, soltanto nella speranza che, qualora un riconoscimento fosse stato concesso dallo Stato, questo non avrebbe escluso coloro che con encomiabile spirito di iniziativa sono venuti incontro alle necessità del Monopolio stesso.

La superficie che si prevede di trasformare assomma a circa 2.000 ettari, data anche la difficoltà di reperire terreni idonei e l'onere complessivo che deriverebbe al Monopolio, in dipendenza della concessione di detto contributo, è di circa un miliardo, onere non gravoso dato che sarebbe ripartito in più annualità e che ad esso l'Amministrazione può far fronte mediante variazioni compensative del proprio bilancio, derivanti anche dei maggiori utili che l'impiego e la vendita del Bright dà rispetto a quello di altre varietà.

Si è previsto il periodo di un sessennio 1949-1955) per la concessione delle autorizzazioni ad effettuare le trasformazioni per la necessità di accertare l'idoneità dei terreni alla trasformazione stessa mediante adeguati esperimenti controllati dal Monopolio.

Si deve tener ben presente che la disposizione non è a vantaggio di determinate zone e di determinate categorie e, dall'altra parte, bisogna considerare, per quanto si è detto innanzi, che un ettaro trasformato in Sicilia rende meno grave la situazione dei rimanenti tabacchi coltivati in Piemonte o una trasformazione nel Veneto rende meno grave quella dei tabacchi delle Puglie.

In conclusione va tenuto presente che si tratta di una spesa che oltre a non essere improduttiva e non a specifico tornaconto di determinate zone e categorie, presenta vantaggi sociali immensi, perchè, tanto per limitarci ad un esempio, ad ogni ettaro di tabacco orientale che si potrà salvare, corrisponde l'impiego di circa 700 giornate lavorative.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato è autorizzata a concedere, per le superfici adibite a colture di altri tabacchi trasformati in colture di Bright Italia, un contributo per le spese di adattamento dei locali preesistenti o per la costruzione di nuovi ai fini della cura del tabacco Bright Italia stesso.

### Art. 2.

Detto contributo sarà corrisposto agli autorizzati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato ad eseguire le trasformazioni di cui al precedente articolo, entro i limiti del successivo articolo 3.

### Art. 3.

Il contributo verrà corrisposto sotto forma di sopraprezzo sui quantitativi di tabacco Bright Italia consegnato allo Stato per un periodo di 5 anni consecutivi, a decorrere dal 1951, nelle seguenti misure:

a) per le trasformazioni a Bright Italia autorizzate, dalla varietà Kentucky e similari curati a fuoco diretto, lire tremila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato;

b) per le trasformazioni a Bright Italia autorizzate, dalle altre varietà di tabacchi curati ad aria, lire seimila per quintale netto fino alla concorrenza di quintali venti per ogni ettaro trasformato.

### Art. 4.

Potranno essere ammessi a fruire dei sopraprezzi di cui al precedente articolo i tabacchi, che saranno prodotti sulle superfici per le quali è stata o sarà autorizzata la trasformazione nel sessennio 1949-1955.

### Art. 5.

Il contributo può essere corrisposto soltanto dopo che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato abbia effettuato i necessari accertamenti sull'avvenuta costruzione o trasformazione dei locali, sulla loro idoneità per la cura del Bright Italia e sulla capienza dei medesimi in riguardo alla superficie da coltivarli a Bright Italia.

Qualora durante ciascun anno del quinquennio, entro il quale sono ripartite le annualità del contributo, la ditta concessionaria coltivi a Bright Italia una superficie inferiore a quella che ha servito di base per la determinazione del contributo stesso, quest'ultimo, per quell'anno, verrà proporzionalmente ridotto.

Le concessioni già autorizzate alla coltivazione del Bright Italia possono ottenere in ciascun anno il contributo sopra stabilito, qualora coltivarlo integralmente anche la superficie massima precedentemente autorizzata per detta varietà.

### Art. 6.

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore per le opere di miglioramento fondiario.

Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato darà comunicazione al competente Ispettorato Agrario Compartimentale dei singoli contributi concessi ai sensi del precedente articolo 1, fornendo gli elementi necessari per l'individuazione delle ditte beneficiarie e dei terreni cui i locali si riferiscono.